

Procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense – frazione umido (codice CER 20.01.08) – Periodo 2 anni con possibilità di proroga espresso di 2 anni disgiuntamente.

PRECISAZIONI

Si precisa quanto segue:

1) il testo riportato all'art. 19 del capitolato speciale d'appalto

“Trattandosi di servizio relativo al settore rifiuti che comporta l'applicazione di normative, anche di natura fiscale e di tracciabilità del rifiuto, il subappalto non è ammesso. Ciò anche al fine di evitare un aggravio di adempimenti amministrativi ed oneri organizzativi che sarebbero antieconomici per la stazione appaltante.”

E da ritenersi annullato e sostituito con:

“L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 118 del dlgs 163/2006 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 118.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo D.lgs. 163/06.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili"

2) il testo di cui al Mod. 2 ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA punto dd)

"di essere consapevole che il subappalto non è ammesso"

È sostituito con:

"che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione:

(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere quanto stabilito nell'art. 118 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.)

AEMME LINEA AMBIENTE SRL